

N. 01566/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00277/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2014, proposto da:

Chiara Bilotti, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Cece, Fiamma Cece, con domicilio eletto presso Filippo Cece in Roma, via Lima, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Ufficio V in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Alessio Iallicco, Marco Zerbino;

per l'annullamento

della graduatoria di merito definitiva per il concorso indetto dal MIUR di cui al ddg 82/2012 classe A037 per la Regione Lazio, nella parte in cui e nella misura in cui non considera i titoli della ricorrente classificandola alla posizione 87 anziché alla posizione 33;

della nota MIUR USR per il Lazio prot. 33441 del 5 novembre 2013 di risposta negativa alla istanza di rettifica e/o revisione e/o riforma e/o annullamento o comunque modifica in autotutela della graduatoria provvisoria pubblicata in data 11 ottobre 2012 – preavviso di impugnazione;

del diniego implicito ed esplicito su reclamo presentato dalla ricorrente in data 12 ottobre 2013 con il quale si chiedeva la rettifica del punteggio attribuito;

della graduatoria provvisoria per il concorso indetto dal MIUR di cui al ddg n. 82/2012 classe A037 per la Regione Lazio pubblicata in data 11 ottobre 2013 nella parte in cui e nella misura in cui non considera titoli alla ricorrente classificandola posizione 87 anziché alla posizione 33 e per quanto occorrere possa del bando e degli atti di gara e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Ufficio V;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la quale la sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata e pubblicata in data 31 ottobre 2013;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla ricorrente per la parte che la riguarda un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Ritenuto in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in E. 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Restaino, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)